

COMUNE DI RUFINA
(Città Metropolitana di FIRENZE)

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL 16/11/2022, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2024. **Relazione tecnico-finanziaria.**

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo delle risorse decentrate, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione e Autonomie Locali, è stato quantificato con determinazione del Responsabile del Servizio Personale Ass.to n. 44 del 21/11/2024 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	157.203,96
Risorse variabili	20.039,31
Residui anni precedenti (totale da fondo e da straordinari)	4.261,57
Decurtazioni	23.965,37
Totale al netto delle decurtazioni	157.539,48

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024 è stata calcolata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti e consolidata all'anno 2017, come previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, richiamato dall'art. 79, co a lett. a) del CCNL-2022, nell'importo UNICO CONSOLIDATO quantificato in € **113.073,27**.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Sono stati effettuati i seguenti incrementi, attualmente ricompresi nell'importo unico consolidato dell'anno 2017:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	6.894,12
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	5.559,77
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	4.295,53
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	5.546,39

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità (sempre ricompresi nell'importo unico consolidato dell'anno 2017):

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	7.854,62
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	0,00
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 - CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 – art. 67, co. 2, lett. b) del CCNL 21/05/2018 (recupero PEO 5.469,81+2.421,83 del 2018)	7.891,64
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	842,86

Quanto sopra costituisce il nuovo importo consolidato 2017 secondo l'art. 67 comma 1, del CCNL del 21 maggio 2018. Le somme sono state accertate e certificate con la costituzione dei Fondi dell'anno 2018.

Alle suddette risorse si aggiungono gli incrementi disposti successivamente al consolidamento dell'importo 2017, di seguito dettagliati:

Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	Importo
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'/ASSEGBU AD PERSONAM – art. 67, comma 2, lettera c)	9.131,73
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO – art. 67, comma 2, lettera e) – scelte degli Enti	17.154,63
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO – art. 67, comma 2, lettera g)	241,70
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	139.601,33
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 – art. 67 comma 2	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 euro a dipendente in servizio al 31/12/2015 – Dichiarazione congiunta n. 5	2.995,20
DIFFERENZIALI P.E.O. – art. 67, comma 2, lettera b) - Dichiarazione congiunta n. 5	2.805,70
Risorse stabili ESCLUSE dal limite – CCNL 2019/2021 – art. 79 comma 1	
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) DEL CCNL-2022 – 84,50 euro a dipendente in servizio al 31/12/2018	2.281,50
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2021 – ART. 79, COMMA 1 LETTERA D) DEL CCNL-2022	3.838,12
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 BIS – differenziali D3 e B3 – dipendenti in servizio al 01/04/2023 – Tabella F) allegata CCNL-2022	5.682,11
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	17.602,63

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione	Importo
Risorse variabili soggette al limite – CCNL 2016/2018 – art. 67 comma 3	
Art. 67, comma 3, lett. d) frazione RIA anno precedente	64,57
Risorse variabili non soggette al limite – CCNL 2016/2018 – art. 67 comma 3	
Art. 67 comma 3 lett. a) del CCNL-2018: sponsorizzazioni/convenzioni/accordi di collaborazione – attività non ordinariamente rese	2.000,00
Art. 67 comma 3 lett. b) del CCNL-2018: risparmi di spesa	-
Art. 80, comma 2, lett. g) compensi previsti da disposizioni di legge: incentivi tecnici e recupero evasione	17.974,75
Art. 67, comma 3, lett. e) CCNL-2018: risparmi straordinario	
Art. 67, comma 4 - 1,2% monte salari 1997	-
Art. 67, comma 5, lett. b) conseguimento obiettivi dell'ente	-
Art. 79 comma 3 e comma 5: incremento ex art. 1, comma 604, della L. 234/2021 nei limiti dello 0,22% del monte salari 2018	-
Economie fondo straordinario confluite – art. 79 comma 2 lett. d)	2.270,26
Art. 80, comma 1: economie fondo anno precedente – solo provenienti da parte stabile (art. 79 comma 1 e comma 2)	1.991,31
TOTALE RISORSE VARIABILI	24.300,88

La sottoscritta, in qualità di Vicesegretario Comunale e Responsabile dell'Area Affari Generali certifica che, relativamente all'anno 2023 (Rendiconto approvato) ed all'anno in corso:

- sono stati rispettati i parametri di cui al comma 557, 557/bis, 557/ter e 557/quarter dell'art. 1 della legge 296/2006, riguardo all'obbligo di riduzione della spesa di personale, con riferimento alla spesa media del triennio 2011-2013.

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Tabella A – Decurtazioni già ricomprese nell'importo consolidato al 31/12/2017

Descrizione	Importo
Trasferimento personale ATA	15.232,52
RIDUZIONE per personale trasferito all'Unione fino al 2016	28.924,66
RIDUZIONE a seguito di pari azione per trasferimento di funzioni anno 2017	4.156,41
<i>Totale detrazioni già ricomprese nell'importo consolidato</i>	48.313,59

Tabella B – Decurtazioni non ricomprese nell'importo consolidato al 31/12/2017

Descrizione	Importo
Decurtazione consolidata art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 – seconda parte (per gli anni 2011/2014)	4.964,89
Decurtazione limite 2015, art. 1, co. 236, l. n. 208/2015	353,90
Art. 7, co. 4, lett. u) del CCNL -2022: Riduzione per incremento delle risorse decentrate destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di EQ ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'art. 23,co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017 – ccddi del 3/05/2023	15.000,00
Altre decurtazioni: personale trasferito dal Comune di Rufina all'Unione	3.646,58
<i>Totale detrazioni NON ricomprese nell'importo consolidato</i>	23.965,37

<i>Totale detrazioni</i>	72.278,96
---------------------------------	------------------

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo al lordo delle decurtazioni	Importo disponibile per la contrattazione decentrata al netto delle decurtazioni
Risorse stabili	157.203,96	133.238,60
Risorse variabili	24.300,88	24.300,88
Totale	181.504,84	157.539,48

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 62.192,48 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	13.100,00
Progressioni orizzontali storiche	39.000,00
Differenziali stipendiali	4.300,00
Assegni ad personam riassorbibili per effetto di progressione verticale	3.000,00

Indennità asilo nido (art. 31, comma 7, lett. b) e c) CCNL 14/09/2000)	350,00
Ulteriori attività asilo nido /art. 6 CCNL 5/11/2001)	614,52
Art, 80 comma 1 CCNL-2022 (differenziali stipendiali storici ex art. 79 comma 1 bis del CCNL)	1.827,96
Totale	62.192,48

Le somme suddette sono erogate per effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali/differenziali stipendiali pregressi.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 95.346,99, così suddivise:

Descrizione	Importo
Differenziali stipendiali da assegnare nel 2024 - art. 80 lett. j) del CCNL 16/11/2022	4.100,00
Indennità di turno – art. 80, co. 2, lett. d) del CCNL 16/11/2022	0,00
Indennità di rischio – art. 80, co. 2, lett. c) del CCNL 16/11/2022 (art. 70-bis CCNL 21/05/2018)	450,00
Indennità di disagio – art. 80, co. 2, lett. c) del CCNL 16/11/2022 (art. 70-bis CCNL 21/05/2018)	1.000,00
Indennità di maneggio valori – art. 89 co. 2, lett. c) del CCNL 16/11/2022 (art. 70-bis CCNL 21/05/2018)	438,00
Indennità di reperibilità – art. 80, co. 2, lett. d) del CCNL 16/11/2022	6.200,00
Indennità specifiche responsabilità – art. 80, co. 2, lett. e) del CCNL 16/11/2022	17.500,00
Maggiorazione per lavoro in giorno di riposo settimanale (art. 24, comma 1, CCNL 14/09/2000)	200,00
Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge - art. 80, co. 2, lett. g) del CCNL 16/11/2022 (incentivi tecnici e recupero evasione)	17.974,75
Produttività – art. 80, co. 2, lett. a) e b) del CCNL 16/11/2022	38.094,24
Trasferimento all'Unione personale assegnato temporaneamente (art. 70-sexies CCNL 21/05/2018)	5.600,00
Trasferimento all'Unione per reperibilità protezione civile	1.790,00
Progetti specifici (Progetto cessione aree PEEP)	2.000,00
Totale	95.346,99

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non risultano accantonate risorse ancora da destinare.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	62.192,48
Somme regolate dal contratto	95.346,99
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale	157.539,48

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a € 157.203,96, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto, progressioni orizzontali storiche, differenziali stipendiali storici ecc.) ammontano a € 62.192,48. Pertanto, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

I sistemi incentivanti la performance e la qualità della prestazione lavorativa, secondo quanto previsto negli strumenti regolamentari adottati dall'Ente, sono informati ai principi di selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi e non appiattimento retributivo, in coerenza con il ciclo della performance di cui al D.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione. I criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, nonché le modalità di erogazione della performance individuale sono regolati rispettivamente agli artt. 7 e 14 del CCDIT 2023/2025.

In attuazione dell'art. 81 (differenziazione del premio individuale) commi 2 e 3 del CCNL-2022, la maggiorazione del premio individuale è stabilita nella misura del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuibili al personale valutato positivamente e verrà erogata fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) dei dipendenti con arrotondamento in eccesso, indipendentemente dall'area di appartenenza.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni economiche orizzontali)

La disciplina delle PEO è demandata al CCDIT 2023/2025 sottoscritto in data 21/12/2023.

La contrattazione territoriale per il triennio 2023-2025 prevede che le progressioni all'interno delle aree siano attribuite a seguito di procedura selettiva avente riguardo, in via prevalente (76/103), al fattore valutativo: valore medio delle ultime tre valutazioni della performance, secondo il sistema di valutazione in vigore nell'Ente, disponibili in ordine cronologico qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità. Per una quota sussidiaria (24/100) la valutazione sarà effettuata in proporzione agli anni di permanenza nella posizione rivestita, per un massimo di 10 anni valutabili, con un punteggio di 2,40 all'anno per ogni anno di permanenza o frazione di anno superiore a sei mesi, del dipendente, maturata a decorrere dall'ultimo differenziale stipendiale o progressione economica acquisita nell'area.

Sarà inoltre riconosciuto un punteggio aggiuntivo pari ad un massimo 3 punti per il personale che non ha conseguito progressioni economiche da più di quattro anni (cinque anni di non progressione: 1 punto; sei anni di non progressione: punti 2; sette anni o più anni di non progressione: punti 3).

Le selezioni sono effettuate per ciascuna area di inquadramento e possono beneficiare della PEO, per ogni sessione selettiva annuale, complessivamente non più del 50% degli aventi diritto di ogni singola area professionale. In caso di numeri decimali si approssima per difetto (ad esempio nell'ipotesi in cui possano fare la progressione l'1,5% dei dipendenti, la stessa potrà essere svolta soltanto da una unità di personale) mentre in caso di aventi diritto alla progressione limitati ad una unità non opera il limite del 50% (ad esempio nella ipotesi in cui possa fare la progressione un dipendente, la stessa potrà comunque essere assegnata).

Le selezioni sono stabilite dal contratto annuale di Ente che prevede anche le risorse stanziare ed il numero di differenziali stipendiali attribuibili per ciascuna area professionale. Lo stesso accordo fissa la decorrenza delle nuove posizioni, che non può essere anteriore al 1° gennaio dell'anno in cui viene sottoscritto il contratto medesimo.

Si attesta, pertanto, che le progressioni economiche, come disciplinate dal contratto decentrato territoriale 2023/2025, si svolgeranno nel rispetto del principio di selettività e di attribuzione ad una quota limitata di dipendenti, secondo quanto previsto all'art. 23 del D.lgs. 150/2009.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e

confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2023	Anno 2024	Differenza 2024/2023
Risorse stabili	117.015,01	157.203,96	+ 40.188,95
Risorse variabili	41.596,79	20.039,31	- 21.557,48
Residui anni precedenti	21.072,18	4.261,57	- 16.810,61
Decurtazioni	41.120,00	23.965,37	- 17.154,63
Totale	179.683,98	157.539,48	- 22.144,50

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate regolate dal presente Contratto (pari ad euro 95.346,99) trovano copertura nel bilancio del corrente esercizio come segue:

- quanto ad euro 10.890,62 relativi all'erogazione degli incentivi tecnici, al cap. 18/2 che presenta disponibilità di pari importo;
- quanto ad euro 7.084,13 relativi all'erogazione degli incentivi per recupero dell'evasione, al cap. 300 ove sono conservati fondi sufficienti;
- quanto ad euro 2.000,00, relativi alla produttività individuale collegata a progetto specifico (progetto cessioni aree PEEP), mediante copertura con in proventi dei rimborsi pagati dai privati per i servizi resi;
- quanto ad euro 7.390,00, relativi alla quota parte dei compensi erogati dall'Unione di Comuni, mediante copertura nell'ambito dei trasferimenti stanziati a favore dell'Unione medesima;
- quanto al residuo importo di euro 67.982,24 relativo alla copertura della spesa per gli istituti e le indennità residue, al cap. 18, ove è presente lo stanziamento sufficiente.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 non è più in vigore dall'01/01/2015, ai sensi dell'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013. Per effetto della medesima disposizione e a decorrere dalla stessa data le decurtazioni del fondo sono stabilizzate nell'importo delle riduzioni operate per l'anno 2014.

Per l'anno 2016 è stato ripristinato il blocco degli incrementi (art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015), fissando il limite all'importo determinato per il 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale. Non essendosi registrata, nel nostro Ente, alcuna cessazione nel corso del 2015 gli importi soggetti a limite sono rimasti contenuti nelle cifre del 2015.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'art. 23 del d.lgs. n. 75/2017 ha stabilito che "l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio ... non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

L'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 ha stabilito, infine, che tale limite "è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018 (...) prendendo a riferimento come base di calcolo il personale il servizio al 31 dicembre 2018". Le modalità di tale adeguamento sono state approvate con il D.M. 17 marzo 2020 di attuazione del citato art. 33 del D.L. 34/2019.

La verifica del rispetto dei limiti è stata effettuata della normativa vigente ed è documentata nell'allegato 2.1.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come determinato dal Servizio Personale Ass.to è stanziato ai capitoli sopra indicati.

Rufina, lì, 23 dicembre 2024

Vicesegretario – Responsabile Affari Generali
Dott.ssa Hanna Mariana Meini